

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge n. 132/2016 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente istituisce il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale delle attività SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con delibera n. 100/2021;
- CONSIDERATO** che all'interno del SNPA è emersa la necessità di adottare regole condivise per conseguire obiettivi di razionalizzazione, armonizzazione ed efficacia delle attività e delle informazioni derivanti dalle funzioni assegnate al Sistema dall'art. 3 della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** l'allegato 3 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 2 aprile 2020 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie o popolazioni non autoctone usate come agenti di controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTA** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. 50224 del 12 maggio 2021, contenente la richiesta di immissione in natura della specie non autoctona *Gnaspis brasiliensis* (Ihering, 1905), quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila*



suzukii (Matsumura) avanzata ai sensi del DPR citato dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dalle Regioni Veneto, Valle d'Aosta, Piemonte, Emilia Romagna, Campania, Puglia, Sicilia e Veneto;

CONSIDERATO che la documentazione fornita dai richiedenti è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 “Specie aliene invasive” alla luce dei criteri di cui all’Allegato 3 del Decreto 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha prodotto un documento finale di valutazione tecnica;

RITENUTO di condividere tale valutazione tecnica per la quale i dati disponibili sembrano indicare limitati rischi ambientali legati all’introduzione dell’agente di controllo biologico *G. brasiliensis*;

PRESO ATTO che la valutazione del Gruppo di lavoro evidenzia che l’eventuale proseguimento negli anni dell’immissione dell’ACB debba essere vincolato alla valutazione dei risultati del piano di monitoraggio così come specificato nella valutazione tecnica;

PRESO ATTO che la valutazione del Gruppo di lavoro evidenzia la necessità che venga fornita, entro e non oltre dicembre 2021, una dettagliata relazione sulle delle attività e i risultati dei monitoraggi pre e post rilascio così come specificato nella valutazione;

RITENUTO di adottare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di autorizzazione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4” come proposto dal predetto Gruppo di lavoro;

VISTO l’art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio, la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

VISTO l’art. 13, comma 2, della l. n. 132 del 2016;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di autorizzazione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis*



brasiliensis Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4”, che è parte integrante della presente delibera;

2. di valutare tecnicamente accettabile il programma di rilasci della specie non autoctona *Gnaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico così come presentato dalle Regioni e Province autonome richiedenti per l’anno 2021;
3. di ritenere necessario che un eventuale rinnovo per le prossime annualità dell’immissione dell’ACB debba essere vincolato alla valutazione dei risultati del piano di monitoraggio da trasmettere entro e non oltre dicembre 2021;
4. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza 212/2017 della Corte Costituzionale;
5. di dare mandato ad ISPRA di trasmettere il presente atto al Ministero richiedente e di pubblicarlo sul sito www.snambiente.it;
6. di dare altresì mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 4 agosto 2021

Il Presidente
F.TO
Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie aliene invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di autorizzazione del programma di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis* Ihering, quale Agente di Controllo Biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii* (Matsumura) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4.

In riferimento alla richiesta di autorizzazione di immissione in natura della specie non autoctona *Ganaspis brasiliensis*, quale agente di controllo biologico del moscerino dei piccoli frutti *Drosophila suzukii*, avanzata dalle Regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia-Romagna, Veneto, Campania, Puglia, Sicilia e le PA di Trento e Bolzano, pervenuta con nota Ministero della Transizione ecologica prot. 50224 del 12 maggio u.s. e successiva integrazione del 3 giugno u.s., il GDL VII/04, anche alla luce del parere fornito dal "Center for Studies on Bioinspired Agroenvironmental Technology" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II (che si allega alla presente), riporta di seguito la valutazione di competenza circa la documentazione trasmessa.

La valutazione dello studio è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 2.

Lo studio risulta completo e chiaro in merito ai possibili effetti che l'immissione della specie non autoctona *G. brasiliensis* potrebbe comportare su habitat e specie autoctone.

La relazione sulla biologia di *G. brasiliensis* e le prove in laboratorio presentate sembrano indicare limitati rischi di impatto ambientale legati all'immissione della specie non autoctona. Tuttavia, come sottolineato nella richiesta, gli studi sull'ACB nelle aree non native sono stati condotti esclusivamente in strutture di quarantena, che non riescono a replicare la complessità della parassitizzazione in ambiente naturale; pertanto risulta essenziale un accurato monitoraggio in tutti i siti di rilascio per la valutazione reale dell'impatto della specie oggetto di immissione. A tal fine sarebbe utile verificare preventivamente, ove possibile, la presenza quali-quantitativa di ospiti alternativi a *D. suzukii* al fine di valutare più approfonditamente gli effetti dei rilasci in base alla composizione delle comunità presenti prima dei lanci.

Considerati i possibili benefici ambientali derivanti dalla riduzione dell'utilizzo di insetticidi di sintesi a largo spettro derivante dall'immissione, e tenuto conto dei limitati rischi connessi all'immissione, il GDL VII/04 ritiene accettabile attivare il piano di immissioni *G. brasiliensis* (lignaggio G1) proposto per l'anno 2021, purché si tenga conto delle indicazioni di seguito riportate.

Si ritiene che l'eventuale proseguo negli anni dell'immissione dell'ACB debba essere vincolato alla valutazione dei risultati del piano di monitoraggio; pertanto si ritiene essenziale poter disporre entro la fine del 2021 di una dettagliata relazione delle attività realizzate specificando le tecniche di raccolta e verifica della parassitizzazione utilizzate e i risultati dei monitoraggi pre e post rilascio nonché di alcuni dati integrativi in merito all'impiego di insetticidi di sintesi a largo spettro come neonicotinoidi, benzoil uree, piretroidi ed organofosfati citati nello studio. In particolare si richiedono i seguenti indicatori prioritari (1 - distribuzione e 2 - uso in allegato VII del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) per tutto il territorio interessato dai rilasci:

- 1.1. Numero di trattamenti per tipologia di prodotto fitosanitario utilizzati nella lotta chimica a drosophila
- 1.2. Numero medio di trattamenti /superficie trattata e/o superficie coltivata
- 1.3. Quantità media di sostanza attiva/ ha di superficie trattata e/o coltivata
- 2.1. Quantità di prodotti fitosanitari per classi di tossicità per anno
- 2.2. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno
- 2.3. Quantità di sostanza attiva distribuita per anno su SAU trattabile totale.

Si chiede altresì che, nella relazione integrativa di fine 2021, vengano forniti ulteriori dettagli circa l'eventuale disponibilità di misure di contrasto alla diffusione imprevista dell'ACB in contesti indesiderati .

Considerato il periodo, per l'anno in corso, si suggerisce di valutare l'opportunità di limitare i rilasci di *G. brasiliensis* alle zone pedemontane e montane.